



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.44

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A SCAVALCO ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASALBORGONE

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSATO MARIO - Sindaco	Sì
2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. PONZETTI MARIA ANGELA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

□ **regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

Premesso che:

nella dotazione organica di questo Ente è cessata dal servizio in data 01/02/2015 il Responsabile del Servizio Finanziario;

che conseguentemente l'unico dipendente del Servizio Demografico – Amministrativo si trova a gestire temporaneamente anche alcune competenze del servizio Finanziario.

Atteso che il particolare periodo in cui la continua modifica delle norme, l'obbligo di nuovi adempimenti e le molteplici scadenze, stanno mettendo in dura crisi le amministrazioni che con molta fatica e grosse difficoltà operative in considerazione del poco personale a disposizione bisogna eseguire e programmare tutte le incombenze e le scadenze perentorie;

Considerato che:

- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- L'Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie");
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Dato atto:

- Che con nota in data 17/06/2015 Prot. n. 2577, l'Amministrazione ha richiesto al Sindaco del Comune di Casalborgone di poter utilizzare, dal 23/06/2015 sino al 30/09/2015, la dipendente comunale area Amministrativa Sig.ra Picone Tiziana, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo per un massimo di 8 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 CCN. 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/200

- Che con nota del 18/06/2015 il Comune di Casalborgone ha autorizzato la dipendente Sig.ra Picone Tiziana a prestare attività lavorativa presso questo Comune al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con l'orario di servizio fino al 30/09/2015.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557. della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purchè tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi”.

Preso atto, quindi, che, ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione.

Atteso, inoltre, che la prestazione lavorativa a favore del Comune di Cavagnolo non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di appartenenza.

Precisato che l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/1/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss del D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente novellato dall'art. 3, comma 76, della Legge Finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio Comunale.

Richiamata, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/5/2012. il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n. 223/2012 della stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio:

“la fattispecie recata dall’art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall’art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’Amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d’impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli Enti Locali con meno di 5000 abitanti per fronteggiare l’esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie. Ne consegue, tra l’altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all’assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall’Ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr: Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009)” omissis... ne risulta evidente la estraneità all’ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato”.

Richiamata, infine, la circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 26/5/2014 ad oggetto: *“Problematiche applicative di personale dipendente degli Enti Locali: art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311”* emanata a seguito del richiesto parere del Consiglio di Stato – Sez. 1^a n.ro 3764 del 11/12/2013.

Atteso che in base agli accordi presi con la dipendente del Comune di Casalborgone, sia possibile addivenire al conferimento del suddetto incarico come segue:

- Durata dell’incarico dal 23.06.2015 al 30.09.15;
- Prestazione di attività lavorativa al di fuori dell’orario di servizio del Comune di appartenenza;
- Svolgimento del servizio per circa 8 ore settimanali da concordare con il suddetto dipendente per un totale complessivo di massimo 32 ore mensili;
- Compenso orario € 14,58 oltre gli oneri a carico dell’Ente per una spesa lorda presunta mensile di € 620,00;

Accertato che con il presente incarico vengono rispettate le norme in materia di spese di personale;

Attesa la necessità ed urgenza di provvedere in merito.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi espressi in forma palese nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di affidare l’incarico al dipendente Sig.ra Picone Tiziana del Comune di Casalborgone al fine di fronteggiare la carenza di organico presso il servizio amministrativo del Comune di Cavagnolo avvalendosi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 3.

4. di dare atto che l'incarico presso l'Area Amministrativa viene disciplinato come segue:
 - Durata dell'incarico dal 23.06.2015 al 30.05.15;
 - Prestazione di attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio del Comune di appartenenza;
 - Svolgimento del servizio per circa 8 ore settimanali da concordare con il succitato dipendente per un totale complessivo di massimo 32 ore mensili;
 - Compenso orario € 14,58 oltre gli oneri a carico dell'Ente per una spesa lorda mensile presunta di € 620,00;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Casalborgone per i provvedimenti di sua competenza.
6. Di demandare gli uffici competenti a dare esecuzione al presente provvedimento, compreso il relativo impegno di spesa nel redigendo bilancio di previsione 2015.

Con successiva votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 24/06/2015

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Lì, 24/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 23-giu-2015

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 24/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

24/06/2015

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA